

## **Cass., civ. sez. II, del 14 gennaio 2016, n. 464**

2) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 285 quinquies (recte, 281 quinquies) c.p.c. e dell'art. 24 Cost., per non avere il giudice di primo grado consentito all'attore di discutere oralmente la causa, come dal medesimo richiesto.

Il motivo è infondato, apparendo condivisibili i rilievi svolti dal giudice del gravame, il quale, nel premettere che all'udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado l'attore aveva chiesto la discussione della causa "dinanzi al Collegio", ha osservato che: a) se l'attore aveva inteso chiedere che la causa venisse decisa dal Tribunale in composizione collegiale, l'istanza era inammissibile, essendo la composizione dell'organo giudicante sottratta alla disponibilità delle parti; b) se riferita alla discussione orale, la censura appariva generica, non avendo l'appellante precisato il pregiudizio concretamente subito dal suo diritto di difesa per effetto della mancata discussione orale.

In particolare, con riferimento al secondo profilo considerato, si osserva che l'art. 281 quinquies, c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 51/1998, prevede due modelli di decisione davanti al Tribunale in composizione monocratica (al quale si aggiunge quello esclusivamente orale consentito dal successivo art. 281-sexies):

- l'uno secondo lo schema della trattazione completamente scritta, il quale comporta lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e il deposito della sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie;
- l'altro, secondo lo schema della trattazione mista, il quale prevede, su richiesta di una delle parti, lo scambio delle sole comparse conclusionali, la fissazione di un'udienza per la discussione della causa ed il deposito della sentenza entro i trenta giorni successivi a tale udienza.

Ciò posto, si rileva che l'adozione della trattazione scritta in luogo di quella orale non è di per sé suscettibile di ledere il principio del contraddittorio od il diritto di difesa, trattandosi di un modello discrezionalmente ritenuto dal legislatore sotto tali profili del tutto equipollente alla trattazione mista, ma si risolve in una irregolarità che non trova alcuna sanzione nell'ordinamento (cfr. Cass. 20-6-2005 n. 13226, per l'ipotesi inversa, in cui il giudice di primo grado aveva disposto d'ufficio la trattazione mista, non richiesta da alcuna delle parti).

Come è stato correttamente rilevato dal giudice del gravame, pertanto, l'appellante, nell'eccepire la nullità della sentenza di primo grado per non avere il Tribunale dato luogo alla discussione orale, da esso richiesta, non avrebbe potuto limitarsi ad affermare genericamente che la mancata discussione gli aveva impedito di esporre meglio la propria linea difensiva, ma avrebbe dovuto prospettare una effettiva lesione del diritto di difesa, indicando quali erano gli specifici aspetti che la discussione orale gli avrebbe consentito di evidenziare o di approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti e i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi.